

**RIFLESSIONI PER UN QUADRO GENERALE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE NELL'ORGANIZZAZIONE DI UN
EVENTO SPORTIVO**

di Sara Galligani* e Alessio Piscini**

SOMMARIO: 1. Introduzione e note metodologiche: la nozione di organizzatore di eventi sportivi – 2. La responsabilità civile dell'organizzatore d'eventi sportivi: principi generali, ambiti di applicazione e rilievi critici – 3. L'applicazione dell'art. 2050 c.c. all'organizzazione di eventi sportivi– 4. Brevi riflessioni a mo' di conclusione

1. *Introduzione e note metodologiche: la nozione di organizzatore di eventi sportivi*

Il recente sinistro, occorso in diretta televisiva durante il *meeting* internazionale di atletica leggera «Golden Gala»¹ a Roma, è occasione per affrontare, senza pretesa di esaustività, alcuni interessanti spunti in ordine alla responsabilità civile in capo all'organizzatore sportivo. Al di là del *battage* giornalistico sull'argomento, affrontato in stile scandalistico (modello «giavellotto assassino»), la questione è delicata, poiché il verificarsi di uno spettacolare incidente all'interno di un evento sportivo internazionale è di per sé significativo esempio dei rischi assunti da ogni organizzatore, più o meno consapevolmente, in una modernità connessa *full time* e costantemente alla ricerca di spettacolo. Ciò posto, è utile una breve disamina sui principi giuridici vigenti in materia, con l'auspicio che questo lavoro, volutamente

* Dottoressa in Economia Aziendale presso l'Università di Firenze e specializzata in Diritto ed Economia dello Sport.

** Avvocato del Foro di Firenze, Giudice Sportivo della FIDAL e della FISU e Docente del Corso di Perfezionamento in Diritto ed Economia dello Sport presso l'Università di Firenze.

¹ In quell'occasione, all'interno dello Stadio Olimpico, un atleta francese impegnato nel riscaldamento in vista del salto in lungo è stato trafitto (con conseguenze non gravi) da un giavellotto scagliato da un lanciatore finlandese al di fuori del settore di competenza.

sintetico, possa essere un'introduzione, per chi opera concretamente nel campo dello sport, ad un argomento così vasto e complesso.

Secondo la pressoché unanime dottrina, l'organizzatore di eventi sportivi è colui il quale, «*assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali e amministrative) nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato, promuove "l'incontro" di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico spettacolo*».² Prima di addentrarci nei meandri giuridici della nozione di responsabilità (e delle sue implicazioni pratiche), è opportuno meglio identificare la multiforme figura dell'organizzatore.

Il *dominus* dell'evento sportivo, difatti, può assumere ogni forma consentita dall'ordinamento: ovverosia, può essere una persona fisica – caso raro – o, più facilmente, una persona giuridica (associazione non riconosciuta, come nel caso delle Federazioni o della maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche, comitato *ad hoc*, o, ancora, società di capitali con o senza scopo di lucro, a seguito delle recenti riforme³).

La questione non è oziosa: difatti, la natura giuridica dell'organizzatore ha importanti conseguenze anche in ordine all'assunzione di responsabilità per l'attività espletata: le norme di diritto statale, difatti, differenziano notevolmente la possibilità di rivalersi, in capo al danneggiato, nei confronti di una società a responsabilità limitata (che risponde con esclusivemente con il proprio patrimonio) ovvero nei confronti di una associazione o di un comitato non riconosciuto (che possono essere aggrediti nei propri patrimoni ovvero nel patrimonio del legale rappresentante). Non è questa la sede per una lezione sulla configurazione delle persone giuridiche nell'ordinamento statale: in ogni caso, è necessario tener di conto della questione al momento della assunzione dell'obbligo di organizzare un evento.

Ulteriormente, esiste una fondamentale distinzione riguardante gli organizzatori, in relazione al loro rapporto con l'agonismo programmatico dell'ordinamento di settore facente capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI). Difatti, questi possono essere ripartiti in «organizzatori di diritto» (appartenenti ad una Federazione e regolarmente autorizzati ad organizzare manifestazioni), «organizzatori di fatto» (non federati e non autorizzati all'organizzazione)⁴ e «organizzatori *pro tempore*» (non federati, ma regolarmente autorizzati). Questa suddivisione ha una funzione sportiva «interna», rilevante per l'omologazione dei risultati, ma non per l'ordinamento giuridico statale, poiché se

² Tale è la classica definizione, costantemente richiamata, di P. DINI, *L'organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1971, 416.

³ Legge 18 novembre 1996, n. 586, e Legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 17, lettera c), c.d. «Legge Pescante».

⁴ In concreto, l'organizzatore, per così dire, «federale» ha precedentemente accettato il fondamentale principio di lealtà sportiva, *Generalklausel* del settore sportivo, e si impegna perciò al rispetto integrale di tutta la normativa del settore, ivi compresa la disciplina sulla sicurezza delle gare. Invece, l'organizzatore «di fatto» è del tutto libero dai vincoli posti dal CONI e dalle FSN, e risponde soltanto in relazione ai generali principi del diritto civile.

l'organizzatore ha posto in essere una condotta penalmente o civilisticamente rilevante risponderà del suo operato davanti al giudice ordinario, indipendentemente dalla sua «posizione sportiva».⁵

In altri termini, ai fini della responsabilità, ciò che conta è la potestà di controllo e direzione dell'evento, a prescindere da ogni altra considerazione.⁶ Seguendo tale linea interpretativa, si è esclusa la responsabilità dell'utilizzatore di un impianto – organizzatore di una gara – che non abbia l'effettivo potere di ingerenza, gestione e intervento sugli stessi,⁷ e, quel che più conta, è stata esclusa – prevalentemente – la responsabilità del CONI laddove quest'ultimo patrocinasse semplicemente l'evento, ma non ne sia direttamente l'organizzatore. Differente è la posizione della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento, la quale è sempre titolare di potestà ispettive e di controllo, dalle quali discendono evidenti profili di responsabilità.⁸

L'iter logico è vieppiù semplice: al CONI non è attribuita alcuna funzione di diretta organizzazione dell'attività agonistica, ma semplicemente un potere di regolamentazione e controllo delle varie attività sportive. Piuttosto, sono le singole Federazioni, le quali, pur essendo organi del CONI, godono di autonomia giuridica, ma anche «tecnica, organizzativa e di gestione»,⁹ a dover concretamente organizzare e vigilare sulle manifestazioni sportive relative alla propria disciplina e, pertanto, risponderanno delle eventuali omissioni (anche solo per *culpa in vigilando*), se ne sussistano gli estremi.¹⁰

⁵ In maniera concorde si afferma che il possesso del riconoscimento da parte di organismi sportivi ufficiali non assume alcuna rilevanza sul piano della responsabilità vagliante dall'ordinamento giuridico statale.

⁶ Per tale motivo, se più persone si organizzano per disputare una gara amichevole di tiro a segno, senza predisporre le opportune cautele, ciascuno risponde del sinistro causato a un passante su strada adiacente: così stabili la Corte di Appello di Firenze, in data 20 febbraio 1951.

⁷ Così, Cass. Civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1948, in *Foro It.*, 2003, I, 1439.

⁸ Con riferimento al CONI, la responsabilità è stata esclusa, definitivamente, dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, 12 luglio 1995, n. 7640, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 75, sulla scorta della considerazione che «esula dai suoi compiti ispettivi la vigilanza sull'organizzazione concreta delle singole manifestazioni sportive»; invece, recentemente si sono susseguite numerose pronunce secondo le quali l'attività concreta di controllo e direzione sugli eventi sportivi compete alle Federazioni (anche quali organi del CONI): così, Cass. Civ., 23 giugno 1999, n. 6400, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 521, in materia di responsabilità FISI e CONI per l'omologazione di una pista da sci non conforme alle prescrizioni tecniche; ulteriormente, è stata riconosciuta la responsabilità della Federazione, quale committente, per la colpevole imperizia di un medico sportivo operante in un centro riconosciuto, che, omettendo accertamenti, aveva rilasciato l'idoneità agonistica ad un minore in seguito deceduto durante un incontro a causa di arresto cardiocircolatorio: sul punto, M. GRASSANI, *La responsabilità risarcitoria delle Federazioni Sportive in caso di incidente o infortunio dell'atleta*, in questa Rivista, 2006, 1, 13 e ss.

⁹ L'intera argomentazione trae origine dal combinato disposto della Legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del CONI, dall'art. 14 della Legge 23 marzo 1981 n. 91 – da cui è tratto l'inciso – e dal d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, nel testo vigente.

¹⁰ *Amplius*, M. BONA, A. CASTELNUOVO, P. G. MONASTERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, 68-71.

2. *La responsabilità civile dell'organizzatore d'eventi sportivi: principi generali, ambiti di applicazione e rilievi critici*

Tralasciando le questioni attinenti alla responsabilità penale, che non sono oggetto del presente studio, e che meritano specifici approfondimenti, si può concludere, in continuità con il precedente paragrafo, che l'organizzatore di un evento si assume ogni responsabilità per la propria attività, nei confronti di ogni soggetto interessato, rispondendo civilmente sia in via contrattuale sia in via extracontrattuale.

Perché sia integrata la prima ipotesi, deve sussistere un rapporto giuridico preesistente tra organizzatore e danneggiato (ad esempio, stipula di un contratto di *ski-pass* ovvero partecipazione a corsi sportivi interni ad una associazione). Ovviamente, la dinamica del rapporto dipende dalla tipologia di negozio giuridico sottostante: tuttavia, il contraente lesionato potrà chiedere il risarcimento del danno patito limitandosi a dimostrare l'altrui inadempimento, e il proprio danno, in ossequio alle generali norme del codice civile (artt. 1218 e ss.).

Nell'altro caso, chiunque subisca un danno ingiusto, derivante dall'evento sportivo e causato da dolo o colpa di chi ha organizzato, deve esser risarcito. Il risarcimento è condizionato dalla prova del danno patito, del nesso di causalità tra lo stesso e l'evento che si assume dovuto a una condotta dolosa e colposa dell'organizzatore (così l'art. 2043 c.c.).

Nello specifico, *in primis* è necessario precisare le cautele in capo ai titolari del potere direttivo sull'evento, per poi individuare gli ambiti più frequentemente soggetti a violazione.

Principalmente un organizzatore di manifestazioni sportive deve:

- controllare l'idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva, nonché la regolarità amministrativa della gara (in questo caso, garantendo, in via civilistica, sia l'incolumità dei terzi sia il loro affidamento – quale sponsor o scommettitori, ad esempio – circa la correttezza formale della competizione);
- controllare l'adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti, nonché curarsi della sicurezza di ogni altro partecipante, quali direttori di gara, arbitri, volontari e quant'altro (garantendo così l'incolumità dei partecipanti alla gara ed anche dei terzi);
- controllare che l'atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara (garantendo così la salute degli atleti).¹¹

Va da sé che l'organizzatore, con riferimento ai sopra indicati ambiti, risponde sia per le proprie scelte sia per l'operato dei suoi ausiliari (la c.d. responsabilità vicaria *ex* art. 2049 c.c.), siano questi dipendenti o collaboratori a titolo gratuito. In questo caso, la centralità della colpa, quale elemento caratterizzante della responsabilità extracontrattuale, è derogata in favore di ipotesi che, per parte

¹¹ Così B. DI MONTE, W. MANDOLINI, F. PICCOLINI, *Il vademecum dell'organizzatore sportivo*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1980; la tripartizione degli ambiti di responsabilità, tuttavia, è usuale in ogni manabile o trattato sull'argomento.

della dottrina, sono da qualificarsi come responsabilità oggettiva, per altra parte come responsabilità aggravata, in ogni caso connessa alla presunzione assoluta di *culpa in eligendo vel in vigilando*, e, comunque, giungono sino all'organizzatore per via mediata dalle scelte operate da soggetti a lui riferibili.

Sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico è possibile affermare che il soggetto responsabile di una competizione¹² è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità di gareggianti e spettatori, e a prevenire il verificarsi di eventi e danni che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità, nel rispetto delle norme generali di prudenza e secondo la normale diligenza.

L'adozione di tali misure protettive, quanto ad attenzione e scrupolo, dovrà essere direttamente proporzionale alla natura dei rischi della gara, alle condizioni dei luoghi, alla presenza più o meno massiccia del pubblico e del prevedibile comportamento di quest'ultimo: in relazione al peso di tutti questi fattori l'intero meccanismo delle misure protettive dovrà essere tanto più scrupoloso, attento ed efficace.

Il problema che si pone, dunque, è duplice: in cosa si sostanzino le «misure necessarie» per evitare il danno, e come possa esser provata l'adozione delle stesse.

La giurisprudenza, sul punto, è *tranchant*: non è sufficiente il rispetto delle prescrizioni regolamentari sportive (con validità interna), ma è necessaria sia l'osservanza delle regole generali e particolari di prudenza della materia sia l'osservanza delle comuni norme di prudenza e diligenza.¹³ In parole più semplici, l'organizzatore deve prevedere ogni rischio che, *a priori*, possa esser connesso con l'attività sportiva effettuata.

Il problema che si è posto più volte, tuttavia, è come a tale analisi *a priori* si sostituisca, in sede di applicazione giurisprudenziale, una pedissequa e tautologica valutazione *a posteriori* della prevedibilità, per cui se l'evento si è verificato, era evidentemente prevedibile (a parte eccezionali cataclismi): a tale stregua, sono stati condannati gli organizzatori di una gara d'atletica, ivi compresa la Federazione di riferimento, per la mancanza di cautela nell'ammettere un minorenni al riscaldamento in campo mentre si svolgeva la preparazione della gara di lancio del martello,¹⁴ e anche, nella celeberrima sentenza del Tribunale di Milano, l'associazione di *squash* che, durante un incontro ufficiale da lei ospitato, pur avendo rispettato tutte le prescrizioni regolamentari in materia di sicurezza, non aveva previsto che un colpo anomalo – infrequente ma possibile – avrebbe potuto scavalcare le protezioni e colpire gli spettatori.¹⁵

La casistica è infinita, e tocca ogni momento dell'attività sportiva, fino ad

¹² È opportuno precisare che non ha rilevanza – nella fattispecie – la natura dell'evento, ovverosia se questo consista in un meeting, in un appuntamento ciclico (ad. es., le Olimpiadi), ovvero in un torneo nazionale o internazionale *round robin*.

¹³ Tribunale Busto Arsizio, 22 febbraio 1982, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 570.

¹⁴ Così Tribunale di Torino, 14 dicembre 2000, in *Gius.* 2001, 2783.

¹⁵ Tribunale Milano, 12 novembre 1992, in *Resp. Civ. prev.*, 1993, 616.

incidere anche nella predisposizione degli allenamenti, con responsabilità dell'allenatore – e della società, quale datrice di lavoro o committente – laddove non sia stata valutata la pericolosità dell'azione in riferimento alle capacità degli atleti-discenti, specie se minorenni.¹⁶

Per dispensare l'organizzatore dalle responsabilità per eventi dannosi eventualmente riconducibili alle proprie condotte e/o alla posizione di garanzia, non basterà, quindi, il rispetto dei regolamenti sportivi e delle prescrizioni amministrative (la cui mancanza, peraltro, non è automaticamente indice della responsabilità¹⁷) e civilistiche, ma è necessaria un'attività di specifica programmazione anche in ordine alla sicurezza dell'evento, mediante la previsione di tutto il prevedibile, al di là delle prescrizioni statuali e regolamentari di settore e con una valutazione in concreto di ogni strumento volto a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva.¹⁸

Riprendendo brevemente la tripartizione sopra esposta, soltanto nell'ultimo ambito, relativo all'idoneità fisica degli atleti, l'obbligo di vigilanza viene ottemperato mediante la presunzione semplice di idoneità per la presenza di certificazione medico-sportiva in regola con le vigenti leggi. L'organizzatore, pertanto, deve includere l'atleta nella manifestazione soltanto rilevata la sussistenza della certificazione, ma non può addentrarsi in approfondimenti ulteriori circa l'effettivo stato di salute al momento della gara e non risponde degli eventuali errori o falsità presenti nel certificato stesso. L'unico obbligo che è possibile identificare, ulteriore a quello sopra esposto, riguarda la predisposizione di gare tra atleti del medesimo livello, per evitare eccessivo squilibrio tra competitori che possano determinare eventi dannosi.¹⁹

Riguardo, infine, all'idoneità e alla sicurezza dei luoghi e degli impianti, in prima istanza si richiede il possesso delle condizioni di agibilità, in modo da garantire il regolare svolgimento della competizione nonché la sicurezza di atleti e spettatori. Tuttavia l'omologazione della Federazione competente è necessaria, ma non sufficiente: l'organizzatore dovrà comunque procedere alla regolare manutenzione degli impianti, in modo che essi possano essere conservati nello stesso stato in cui si trovavano nel momento dell'omologazione, al di fuori di eventuali degradi che possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo. Nella fattispecie, la responsabilità dell'organizzatore si interseca con quella, simile, del gestore dell'impianto, i rapporti tra le quali, ferma restando la valutazione, già analizzata, circa l'effettiva potestà sull'immobile, necessita, per la complessità della materia, di una trattazione distinta e qui non consentita.

¹⁶ A titolo esemplificativo, un allenatore di *karate* è stato condannato per le lesioni patite da una minorenne in un combattimento amichevole con persona notevolmente più esperta, in Tribunale Genova, 4 maggio 2000, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 690, poi confermata dalle corti superiori.

¹⁷ Cass. Civ., 27 gennaio 1975, n. 207, in *Riv. Dir. Sport.*, 1976, 30.

¹⁸ Per M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONASTERI, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 60, si tratta di una c.d. "responsabilità para-oggettiva"; in ogni caso, in sede giurisdizionale riuscire a dimostrare la non prevedibilità dell'evento è, nei fatti, una *probatio diabolica*.

¹⁹ Così R. BEGHINI, *L'illecito civile e penale sportivo*, Padova, 1999, 103.

In relazione all'obbligo di controllare l'idoneità e la sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti, l'organizzatore è tenuto a rispettare i requisiti previsti dalla normativa federale, predisponendo comunque tutte le misure necessarie affinché l'uso di tale attrezzi non possa divenire pericoloso (es. la predisposizione di reti protettive per il lancio del martello). Egli sarà perciò ritenuto responsabile se, a causa dell'inadeguatezza di questi attrezzi o anche della loro non corretta custodia,²⁰ si cagionerà un danno. Sono esclusi i casi in cui eventuali sviluppi dell'uso degli stessi non siano prevedibili oppure quando gli stessi siano stati sostituiti dagli atleti.

Con riferimento alla responsabilità nei confronti degli atleti, invece, è opportuno ricordare che l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio da parte di chi vi partecipa; i danni sofferti, se rientranti nell'alea fisiologica dello sport praticato, non debbono esser risarciti. In questi casi, l'organizzatore non è onerato di alcunché, dovendo essere l'atleta a vincere la presunzione tramite la prova della colpa nella scelta di un impianto pericoloso ovvero nella gestione dell'evento.²¹

Ciò, si ribadisce, con riferimento ai partecipanti all'evento. Il principio dell'accettazione del rischio, però, applicabile a questi, non può certo valere nei confronti degli spettatori, sia paganti (e quindi legati contrattualmente ai «padroni» dell'evento), sia non paganti. Costoro, come la generalità indistinta dei terzi, debbono esser protetti alla stregua del generale principio del *neminem laedere*, operante sia nei confronti degli atleti sia, ed è quello che più importa, nei confronti degli organizzatori.

La responsabilità nei confronti dei terzi, però, introduce un ulteriore aspetto relativo alla responsabilità nell'organizzazione degli eventi sportivi, ovvero sia la pericolosità dell'evento stesso, questione capace di render ancor più complessa la valutazione sulla sicurezza in capo all'organizzatore.

3. *L'applicazione dell'art. 2050 c.c. all'organizzazione di eventi sportivi*

Come già ricordato, è frequente la valutazione di responsabilità in capo agli organizzatori per la violazione di norme specifiche e l'inosservanza di cautele imposte. In particolare, sono la natura e le specifiche indicazioni dei vari sport a dare una misura dei rischi ed a estendere o restringere le regole di comune prudenza e diligenza in considerazione del tasso di pericolosità di ogni attività fisica. La valutazione di questi rischi non è agevole e dovrà essere basata statisticamente su

²⁰ Così, con applicazione dell'art. 2051 c.c., Tribunale Rovereto 10 dicembre 1971, in *Riv. Dir. Spor.*, 1971, 431.

²¹ In tal senso, Tribunale di Viterbo, 12 luglio 2002; in generale, in materia sportiva sovrviene la teoria del c.d. «rischio consentito» per determinare la non punibilità, in sede penale, e, dunque, la non risarcibilità, in sede civile, relativamente ai danni derivanti dalla normale alea di giuoco e da «finalità sportive», per i quali l'atleta, per il fatto della stessa partecipazione, ha accettato il rischio: così, *ex plurimis*, Tribunale Rieti, 12 gennaio 2000, in Cassazione Penale, 2001, 1928.

ciascuna attività sportiva, da accertare con una valutazione *ex ante*.²²

Tuttavia, oltre al generale principio di non ledere gli altri, il codice civile prevede varie figure di responsabilità, c.d. speciali, in base alle quali il danneggiante risponde del danno cagionato anche in assenza di colpa, ovvero a condizioni, addirittura, aggravate rispetto all'ipotesi normale di cui all'art. 2043 del codice civile.

Tra queste figure speciali di responsabilità, già è stato affrontato – in modo sintetico, per scelta coerente con l'impostazione del lavoro – il profilo della responsabilità vicaria ai sensi dell'art. 2049 del codice civile. Ulteriormente, il codice prevede all'art. 2050 la species relativa all'esercizio delle attività pericolose. La norma stabilisce come «*chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*». In tal modo viene fondato un sistema di risarcibilità del tutto deteriore – per i responsabili – rispetto a quella generale discendente dall'art. 2043 c.c.: difatti, nel caso di valutazione della pericolosità sia in riferimento alla natura dell'attività (esempio, gara di motociclismo) sia ai mezzi utilizzati (nel caso di una competizione professionistica che muove decine di migliaia di spettatori), chi la organizza è immediatamente responsabile di ogni evento dannoso da questa derivante, potendosi salvare solo dimostrando lui stesso di aver compiuto ogni possibile e ragionevole misura di sicurezza e prevenzione (tipica *probatio diabolica*).

Attraverso un'evoluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità e di merito, tale norma è stata più volte applicata alle attività sportive per fondare una responsabilità sia nei confronti di terzi sia nei confronti dei partecipanti all'evento. Ciò è stato possibile proprio in virtù dell'atipicità delle attività pericolose, ragion per cui spetta al giudice determinare di volta in volta concretamente quale attività possa presentare un pericolo per i terzi.

Alla luce dell'analisi letterale dell'art. 2050 c.c. e in particolare alla formula contenuta «attività pericolosa» è abbastanza problematico arrivare all'affermazione della responsabilità civile dell'organizzatore di manifestazioni sportive. Infatti si potrebbe ritenere che la mera attività di organizzazione sia un'attività del tutto neutra, e come tale non possa mai divenire pericolosa. Pensiamo, ad esempio, a quell'insieme di atti di gestione burocratica della manifestazione sportiva come i contatti telefonici, la conclusione di accordi, la richiesta delle autorizzazioni che devono essere rilasciate dalla pubblica amministrazione e dalle federazioni sportive nazionali, la tenuta della contabilità e così via.²³

La dottrina, pur nella consapevolezza della difficoltà a scindere la pericolosità nelle due fasi di predisposizione e realizzazione dell'evento, non ha

²² *Amplius* in M. TORTORA, C.G. IZZO, L. GHIA, G. GUARINO, D. DANESE, U. NUCCI, G. NACCARATO, D. CASOLINO, F. NOVARINO, *Diritto sportivo*, Torino, 1998, 135 ss., e in M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONASTERI, *La responsabilità civile nello sport*, cit.

²³ G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Jovene, Napoli, 2005, 104-105.

talora mancato di sottolineare che «*l'eventuale situazione di pericolo sorge però solo quando si passi dalla fase di predisposizione a quella di attuazione, che si realizza di regola con l'intervento dei partecipanti*»²⁴ visto che il semplice apprestare una struttura sportiva non comporta alcun pericolo quando in concreto manca chi ne usufruisce. È stato invece aggiunto che soltanto in via eccezionale la preparazione dell'evento sportivo può considerarsi per se stessa un pericolo.

Nel medesimo senso, poi, è stata chiaramente sottolineata anche la necessità di applicare il menzionato articolo soltanto nell'ipotesi in cui «*l'organizzazione per se stessa costituisca attività pericolosa e, all'infuori di questa ipotesi, di considerare pericolosa o meglio di valutare in termini di pericolosità soltanto con riferimento all'attività concretamente organizzata*».²⁵

Seguendo tale indicazione, si è sostenuta la piena applicabilità della norma, che disciplina la responsabilità extracontrattuale per l'esercizio di attività pericolose, anche nei confronti dell'organizzatore di spettacoli sportivi nel caso in cui sia possibile identificare una potenzialità dannosa dell'attività svolta con valutazione *ex ante*. I criteri adottabili (per evitare una valutazione *ex post*, non adeguata al tenore delle norme, seppur tentazione costante dei giudicanti) sono sostanzialmente quello della previsione legislativa di particolari misure di sicurezza (quali le prescrizioni circa l'uso delle funivie) ovvero la sottoposizione alla potestà autorizzativa della pubblica amministrazione.²⁶

L'attribuzione della qualifica di pericolosità è strettamente collegata alla necessità di adottare particolari misure di prevenzione le quali, richiedendo un importante sforzo di attenzione, si caratterizzano per la loro specificità rispetto agli *standards* utilizzati nelle abituali attività quotidiane. Ed è proprio davanti a simili fattispecie che il legislatore sancisce espressamente a favore del danneggiato l'inversione dell'onere della prova. La pericolosità si valuta in relazione al grado di attenzione e di diligenza che appare necessario richiedere allo specifico fine di evitare l'insorgere di eventi dannosi. Sotto questo aspetto, pertanto, anche quelle attività che ipoteticamente non hanno mai causato alcun tipo di pregiudizio, proprio per la messa in opera di sistemi di prevenzione altamente sofisticati, potrebbero ugualmente essere qualificate come pericolose.

In seguito a tali considerazioni e al fatto che la pratica agonistica presenta, in misura e grado diversi nelle varie discipline sportive, dei rischi intrinseci sia per i praticanti sia per gli spettatori, la giurisprudenza ha più volte qualificato come pericolosa l'organizzazione e la gestione di alcuni eventi sportivi: *in primis*, negli sport a violenza necessaria, come la *boxe* o l'attività venatoria,²⁷ *in secundis* negli

²⁴ G. ZUDDAS, *Il concetto di attività pericolosa e l'equitazione*, in *Foro Pad.*, 1990, 345.

²⁵ G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, *cit.*, 106.

²⁶ *Amplius* in M. BONA, A. CASTELNUOVO, P. G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, *cit.*, 37: il Tribunale di Grosseto, 5 settembre 1996, n. 946, ha chiaramente indicato come la pericolosità possa derivare o da indicazione espressa nel TULPS o in altre norme dirette alla prevenzione dei sinistri o alla tutela della pubblica incolumità, ovvero da una intrinseca pericolosità, appunto, da valutare in concreto.

²⁷ Cass. Civ., 30 novembre 1977, n. 5222, in *Mass. Giust. It.*, 1977.

sport che utilizzano mezzi a motore, come l'automobilismo e il motociclismo,²⁸ ovvero di particolare complessità organizzativa, quali lo sci – pur essendo questione dibattuta la pericolosità intrinseca degli sport invernali, mentre è sicuramente pericolosa è l'attività di gestione degli impianti di risalita – ovvero per la natura concreta dell'evento, quale il calcio professionistico, che coinvolge decina di migliaia di appassionati,²⁹ o la gestione di una piscina.³⁰

Il criterio di scelta, come facilmente verificabile, è elastico, e va ad estendersi sino ad inglobare la maggior parte dell'attività sportiva che, tendendo alla massima *performance*, ha una carica intrinseca di pericolosità. L'auspicio è che il furore «iconoclasta» dei giudici si arresti prima di giungere alla demolizione dell'ontologia di sport, conducendolo in un ambito che non gli è proprio.³¹

Facendo un passo indietro, a fini pratici e in prosecuzione del discorso circa i danni patiti dagli spettatori, torna d'attualità la dicotomia «contrattuale / extracontrattuale» alla base della responsabilità civile, da ben valutare nell'analisi della responsabilità giuridica degli organizzatori in relazione all'incolumità fisica degli spettatori paganti il relativo biglietto.³²

Con riferimento alla tipologia contrattuale, si ritiene che questa debba ascrivere in capo all'organizzatore proprio in virtù del fatto che la vendita di un biglietto non comporta solo l'obbligo, per lo stesso organizzatore, di assicurare la visione diretta dello spettacolo sportivo, ma altresì l'obbligo, dichiaratamente strumentale rispetto al primo, di garantire la sicurezza e l'incolumità del pubblico.

L'ambito extracontrattuale, si giustifica, invece, sia per la generale applicabilità della norma sia per il fatto che, alcuni eventi sportivi, attirando un notevole afflusso di pubblico nei luoghi adibiti alla loro manifestazione, possono comportare notevoli problemi di ordine pubblico, tanto da qualificarli, in base a tali caratteristiche, come intrinsecamente pericolosi.

Pertanto, lo spettatore che subisca un sinistro potrà scegliere tra la richiesta di un danno contrattuale, senza dubbio più facile da dimostrare, ovvero affidarsi ai principi del risarcimento extracontrattuale, più rigido nell'impostazione probatoria ma più «creativo» nell'indicazione delle poste risarcibili.

Per poter essere esonerato da eventuali responsabilità, l'organizzatore, a prescindere da ogni considerazione sulla propria attività, pertanto dovrà predisporre non solo tutte le misure di sicurezza imposte dalla legislazione in materia, nonché dalle prescrizioni delle Federazioni di appartenenza (c.d. *norme tecniche*), ma anche

²⁸ Ed anche lo sci nautico, Cass. Civ., 27 novembre 1972, in *D.P.A.*, 1973, 815.

²⁹ In tal senso, Tribunale Milano, 21 settembre 1998, n. 10037.

³⁰ Tribunale Milano, Sez. VIII, 20 maggio 1966.

³¹ L'art. 2050 del codice civile, nelle intenzioni del legislatore del 1942, aveva differente *ratio* (le attività produttive e di distribuzione di particolare complessità tecnica e invasività ambientale) che non la punizione degli organizzatori di eventi sportivi.

³² G. ΣΤΥΡΟ, *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1961, 44.

Alludiamo alla figura dello spettatore pagante, ovvero a colui che «acquista un titolo di legittimazione (biglietto), che rappresenta l'obbligazione che l'impresa assume impegnandosi di consentire di seguire la visione» dell'evento sportivo organizzato.

tutte quelle dettate dal progresso tecnologico che siano in grado, in concreto, di neutralizzare la pericolosità, anche potenziale, dell'attività sportiva organizzata. Pertanto, benché il presupposto da cui partire per evidenziare un'eventuale responsabilità sia il rispetto delle norme tecniche cogenti, il rispetto delle stesse potrebbe non essere sufficiente se messo in riferimento ai principi generali del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., o a quelli più rigidi di cui all'art. 2050 c.c.. Conseguentemente, se il danno deriva direttamente dalla attività sportiva, indipendentemente dal fatto che la stessa venga qualificata, o meno, come pericolosa, la responsabilità potrebbe essere attribuita all'organizzatore, in ogni caso, *ex art.* 2043, allorquando sia accertata una, ancorché minima, prevedibilità dell'evento dannoso.

4. *Brevi riflessioni a mo' di conclusione*

A questo punto, è opportuno chiedersi come possa esservi ancora chi, a fronte di obblighi di cautela tanto estesi da esser tendenti all'infinito (con presunzioni assolute e responsabilità ulteriori ai sensi degli artt. 2049 e 2050 del codice civile), pensi di organizzare eventi sportivi.

Al di là di ogni considerazione sulla rilevanza sociale (e la sovraesposizione mediatica) dello sport, il problema si sposta dal piano della «cura» (il risarcimento del danno) alla «prevenzione», che passa sia dalla conoscenza perfetta delle normative e delle caratteristiche dell'attività organizzata sia dalla predisposizione di adeguate coperture assicurative. Lo sport necessita sempre più di professionalità specifiche, su questo non vi può esser dubbio.

La vicenda occorsa nell'ultima edizione del Golden Gala di atletica leggera in Roma è significativa: un lancio di giavellotto poco fortunato trafigge un atleta in riscaldamento nella pedana del salto in lungo. Tutti i regolamenti federali sono stati pienamente rispettati – così sembra – ma l'alea inevitabile in ogni manifestazione ha determinato un sinistro, sicuramente prevedibile col «senno di poi». Ancorare la responsabilità ad una valutazione circa le ulteriori cautele da predisporre, in considerazione di una carica di pericolosità che è connaturata alla fisicità dello sport, significa stravolgere la costante interpretazione dell'attività sportiva come «sociale».³³

³³ In questo senso, nell'ottica del valore sociale dell'attività sportiva, il Consiglio dell'UE ha fondato la nozione di «specificità sportiva», tutelato anche in sede comunitaria; cfr. Dichiarazione di Nizza, adottata dal Consiglio Europeo in data 8 dicembre 2000, reperibile on line all'indirizzo web http://ec.europa.eu/sport/action_sports/nice/nice_en.html#Council (ottobre 2007).